REGOLAMENTO (CEE) N. 2126/70 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1970

relativo ad un bando di gara per la fornitura di butteroil destinato al Messico a titolo d'aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 900/70 della Commissione, del 19 maggio 1970, relativo a bandi di gara per la fornitura di 16.000 tonnellate di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1479/70 (4), prevede l'aggiudicazione di tale fornitura di butteroil fabbricato a partire da burro in possesso degli organismi d'intervento ;

considerando che il Programma alimentare mondiale ha richiesto la fornitura di 650 tonnellate di butteroil destinate al Messico ; che tale fornitura, fino alla messa in fob, deve essere oggetto di un bando di gara ;

considerando che la procedura da seguire per tale bando di gara è determinata dal regolamento (CEE) n. 900/70, che richiede tuttavia talune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte e le condizioni di fornitura del butteroil ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Viene indetto un bando di gara, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 900/70, per la fabbricazione e la fornitura fob di 650 tonnellate di butteroil al Programma alimentare mondiale destinate al Messico.

La fornitura ha luogo a una data fissata dall'organismo d'intervento e compresa tra il 5 e il 20 dicembre 1970.

Articolo 2

Il burro destinato alla fabbricazione di butteroil

a) viene prelevato presso gli organismi d'intervento tedesco o francese

b) deve essere immagazzinato

— tra il 16 ed il 31 luglio 1970 per quanto concerne il burro da prelevare presso l'organismo d'intervento tedesco,

— tra il 1° ed il 15 maggio 1970 per quanto concerne il burro da prelevare presso l'organismo d'intervento francese.

Articolo 3

Il butteroil è imballato in scatole metalliche da 5 kg.

Articolo 4

Il porto d'imbarco da designare nell'offerta viene scelto tra i porti seguenti : Anversa, Brema, Dunkerque, Amburgo, Le Havre, Rotterdam.

Articolo 5

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 10 novembre 1970, alle ore 12.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 163 del 25. 7. 1970, pag. 10.